



Raiffeisen Servizi Assicurativi S.r.l.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/08/2000	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/08/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Dal 01/08/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro

6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

¹ Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO SERVIZI ASSICURATIVI RAIFFEISEN

Indice:

.././....

.././....

Accordo sindacale aziendale relativo alla previdenza integrativa per i dipendenti dei Servizi Assicurativi Raiffeisen

tra

- il Sindacato Autonomo Bancari FABI, rappresentato dai segretari provinciali Werner Pedoth e Mauro Bazzanella;
- UIL C.A./SGK - Kredit und Versicherung, rappresentata dal segretario provinciale Helmut Bachmayer;
- SINADI - quadri, rappresentata dal coordinatore Napolitano Heinrich.

Vista

- la specifica richiesta della Federazione Cooperative Raiffeisen al Laborfonds/Pensplan in merito alla possibilità dei collaboratori dei Servizi Assicurativi Raiffeisen di aderire al Fondo pensione complementare regionale - Laborfonds;
 - la relativa risposta del Laborfonds - Pensplan;
- Constatato inoltre che
- Servizi Assicurativi Raiffeisen per principio applica le norme del contratto collettivo di lavoro per le agenzie di assicurazione/UNAPASS, quelle per "imprese - amministrativi e produttori" e quelle per "dirigenti delle imprese assicuratrici";
 - Servizi Assicurativi Raiffeisen rinuncia alla costituzione di un fondo aziendale, come tra l'altro previsto dalle norme contrattuali;
 - Servizi Assicurativi Raiffeisen va considerata in particolare misura come società di appoggio dell'Organizzazione Raiffeisen, cosicchè viene perseguita una garanzia di previdenza integrativa per la vecchiaia analoga del Fondo pensione complementare regionale;

tra i contraenti indicati in premessa viene stipulato il seguente accordo sindacale a livello aziendale:

1. Qualora da parte del Fondo pensione complementare regionale siano dati i presupposti giuridici, statutari e contrattuali, i collaboratori di Servizi Assicurativi Raiffeisen che non siano in prova, e siano impiegati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono aderire al Fondo regionale.

Sulla base di riferimento per la determinazione del TFR, ed entro i limiti di legge, sono calcolate le seguenti quote di contribuzione:

- 2% a carico dell'azienda
- 2% a carico dei lavoratori
- 2% della base di calcolo per il conteggio del trattamento di fine rapporto per i dipendenti ovunque impiegati prima del 28 aprile 1993, e il 100% del trattamento di fine rapporto per tutte le persone assunte in primo impiego successivamente a tale data.

Tutte le adesioni, le riscossioni ed i versamenti, nonché il relativo rilevamento dei dati avverranno secondo le formalità previste ai sensi dello statuto e del regolamento interno del fondo pensione integrativa ovvero secondo la convenzione con il Contro regionale di servizi negoziata e sottoscritta da parte del datore di lavoro.
